



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA  
COMMISSIONE FORMAZIONE CULTURA E CONVEGNI e  
ASSOCIAZIONE CONCORSUALISTI**

organizzano

**CONVEGNO DI STUDI**

in presenza e *webinar*

**ASPETTI PROBLEMATICI DELLE TRASCRIZIONI NELLE  
PROCEDURE CONCORSUALI**

Aula Tantini – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona,  
via Montanari 9, Verona


**24 MAGGIO 2022, ore 15.30 – 18.30**

*Avv. Francesco Corrado*



*La cancellazione delle formalità pregiudizievoli  
nel concordato fallimentare*

*Avv. Francesco Corrado*



*Avv. Francesco Corrado*

## *Art. 136 (Esecuzione del concordato)* [471]

### **In vigore dal 16 luglio 2006**

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.[469]

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.[470]

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'[art. 17](#). Le spese sono a carico del debitore.

## Art. 130 ▼

In vigore

Previgenti

[« Torna ai previgenti](#)

### In vigore dal 21 aprile 1942 al 15 luglio 2006

*Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.*

Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

Se nel concordato sono state concesse **ipoteche a garanzia del concordato** il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

## Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 13/01/2011) 25/02/2011, n. 4698 ☆

Sentenza

Massime (4)

Codici (3)

Normativa (5)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

giudicato: in tal caso, l'accertamento in ordine alla legittimità delle clausole del concordato, che è contenuto nella sentenza, preclude ogni contestazione successiva. Non può dunque la S.G.C. dolersi della esclusione del suo credito dal complesso dei crediti accollati all'assuntore, avvalendosi dello strumento del reclamo avverso un decreto emesso dal giudice delegato in attuazione - per quanto concerne il trasferimento dei beni - del concordato omologato. Il rigetto delle censure espresse con i motivi in esame ne deriva di necessità. 4.- Tale conclusione, tuttavia, non implica anche l'infondatezza del secondo e terzo motivo. Il giudicato non attribuiva al Giudice delegato il potere di cancellare le ipoteche iscritte prima del Fallimento a garanzia dei crediti della ricorrente: una previsione siffatta non era invero contenuta nella proposta di concordato e nella sentenza di omologazione. Nè tale potere gli è attribuito dal disposto della **L. Fall., art. 136, comma 3**, che **si riferisce alle ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell'esecuzione del concordato (che per questo vengono cancellate una volta accertata tale esecuzione), non anche a quelle iscritte prima del fallimento.**

## *Art. 136 (Esecuzione del concordato)* [471]

### **In vigore dal 16 luglio 2006**

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.[469]

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.[470]

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'[art. 17](#). Le spese sono a carico del debitore.

## *Art. 2878 Cause di estinzione*

L'ipoteca si estingue [c.c. 1232]:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione [c.c. 2882];
- 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;
- 3) con l'estinguersi dell'obbligazione [c.c. 1176, 1213, 1230, 1275, 2880, 2934];
- 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;
- 5) con la rinuncia del creditore [c.c. 2879, 2899] [1];
- 6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [c.c. 1353] [2];
- 7) con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [c.p.c. 586].

## *Art. 136 (Esecuzione del concordato)* [471]

### **In vigore dal 16 luglio 2006**

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.[469]

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.[470]

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'[art. 17](#). Le spese sono a carico del debitore.

## Cass. civ., Sez. I, (data ud. 11/06/1997) 11/06/1997, n. 5242 ☆

Sentenza

Massime (2)

Codici (2)

Normativa (1)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Ora, sotto il primo profilo secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 19 gennaio 1984, n. 455), il provvedimento di cui all'art. 136 terzo comma della legge fallimentare, con il quale il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo della cauzione e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, non solo non ha carattere decisorio, ma neppure natura giurisdizionale. Esso infatti ha natura di atto esecutivo di una attività di sorveglianza e di controllo dell'adempimento del concordato, con riferimento alle obbligazioni assunte in base alla sentenza di omologazione. Inoltre e in ogni caso, non v'è dubbio, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, cui sono applicabili le norme dei procedimenti in camera di consiglio, che, pur quando l'istanza volta alla dichiarazione di adempimento degli obblighi concordatari sia stata rigettata, il relativo provvedimento, su richiesta della

# Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 22/04/2004) 24/08/2004, n. 16729 ★

Sentenza

[Massime \(1\)](#)

[Codici \(1\)](#)

[Normativa \(2\)](#)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

secondo cui dopo l'omologazione le controversie sui diritti dei creditori costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione), carattere ordinatorio, d'altro canto, esplicitamente affermato da questa Corte anche per il concordato fallimentare (C. 11189/1995, che in sintonia con la citata C. 523/99 sancisce il venir meno della competenza del tribunale ex art. 24 l.f. dopo la sentenza di omologazione del concordato), che pure l'emissione di detto decreto espressamente prevede, come visto, nel richiamato art. 136, comma 3.

In particolare è utile richiamare in proposito che questa Corte ha già esplicitamente affrontato la questione in esame **escludendo la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. del decreto con il quale il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordini lo svincolo della cauzione e la cancellazione delle ipoteche, e ciò in quanto il provvedimento sarebbe privo del carattere decisorio e non sarebbe definitivo, potendo essere modificato e revocato in ogni tempo (C. 5242/1997), così confermando, fra l'altro, una precedente statuizione in tema di svincolo delle cauzioni e di cancellazione delle ipoteche a seguito di decreto emesso ai sensi dell'art. 136, comma 3, l.f., provvedimento al quale è stata negata la natura giurisdizionale ed il contenuto decisorio ed è stata più semplicemente riconosciuta la natura di atto esecutivo di un'attività di sorveglianza e di controllo (C. 455/1984), nonostante la sua evidente maggiore incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, rispetto al decreto di chiusura attestante semplicemente l'adempimento degli obblighi assunti con il concordato.**

# Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 02/07/2018) 11/09/2018, n. 22122 ☆

Sentenza

Massime (1)

Codici (1)

Normativa (4)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

provveduto o di un giudice superiore.

Orbene, questa Corte ha già affermato che [il provvedimento di cui all'art. 136, comma 3, L. Fall.](#), con il quale il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo della cauzione e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, non ha carattere decisorio ed il provvedimento - stante la sua natura di volontaria giurisdizione - può, sia su richiesta della stessa parte che ha proposto l'istanza, sia d'ufficio, essere modificato e revocato in ogni tempo ([Cass. 11 giugno 1997, n. 5242](#); v. pure [Cass. 2 aprile 1985, n. 2251](#); [Cass. 9 aprile 1984, n. 2272](#)).

Più di recente, è stato chiarito che la decisorietà è in sè non sufficiente, ove il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità, poichè in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti ([Cass. 18 giugno 2008, n. 16598](#), che richiama a sua volta [Cass. S.U. n. 11026 del 2003](#) e [n. 6220 del 1986](#)).

## Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 26/04/2018) 25/09/2018, n. 22771 ☆

Sentenza

Massime (1)

Normativa (2)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 14/02/2011, Rv. 616812-01; cfr., a contrario, Cass. Sez. U. 27/12/2016, n. 26989; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9087 del 12/04/2018). Ne consegue, come corollario, la non applicabilità della disciplina generale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg. e, in particolare, della invocata revocabilità e modificabilità in ogni tempo del decreto in questione, che proprio in quanto decisorio e definitivo è soggetto al ricorso straordinario per cassazione.

6. In senso opposto, questa Corte ha invece statuito l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti resi nella "fase esecutiva" del concordato fallimentare, dopo la sentenza o il decreto di omologazione, nell'esercizio di poteri meramente ordinatori o comunque di "sorveglianza" sul suo adempimento, "secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione" (L. Fall., art. 136, comma 1), in quanto inidonei a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 18/02/2009, Rv. 606598, "con riguardo al decreto del tribunale, emesso su



## *Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza<sup>[1]</sup>*

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [c.c. 2844, 2886, 2888; c.p.c. 586].



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Giudice Delegato, dott.ssa Monica Attanasio

letta l'istanza presentata da [REDACTED]  
ritenuto che **non rientri nei poteri del giudice delegato disporre la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli a mente di norme del codice civile;**

considerato inoltre, per quel che riguarda i due decreti di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, che è necessario sapere su quali beni è avvenuta l'iscrizione e se gli stessi sono stati venduti a mezzo di procedura competitiva

P.Q.M.

**Rigetta l'istanza diretta ad ottenere la cancellazione** di domande giudiziali o **di ipoteche a mente** degli artt. 2668, 2652, n. 5, **2878, n. 3, c.c.**

*Avv. Francesco Corvaro*

# Art. 130 (Sentenze di omologazione del concordato)

In vigore

Previgenti

[« Torna ai previgenti](#)

**In vigore dal 21 aprile 1942 al 15 luglio 2006**

*Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.*

Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è **passata in giudicato**, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

## Art. 131 ▼

In vigore

Previgenti

[« Torna ai previgenti](#)

### **In vigore dal 21 aprile 1942 al 15 luglio 2006**

*Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.*

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione[249].

L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.

La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione[249].

Con il **passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato** la procedura di fallimento è chiusa.

## *Art. 2885* **Cancellazione sotto condizione**

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego [c.c. 320, 374, n. 2, 394, 424, 499] o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

## Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 13/01/2011) 25/02/2011, n. 4698 ☆

Sentenza

Massime (4)

Codici (3)

Normativa (5)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

giudicato: in tal caso, l'accertamento in ordine alla legittimità delle clausole del concordato, che è contenuto nella sentenza, preclude ogni contestazione successiva. Non può dunque la S.G.C. dolersi della esclusione del suo credito dal complesso dei crediti accollati all'assuntore, avvalendosi dello strumento del reclamo avverso un decreto emesso dal giudice delegato in attuazione - per quanto concerne il trasferimento dei beni-dei concordato omologato. Il rigetto delle censure espresse con i motivi in esame ne deriva di necessità. 4.- Tale conclusione, tuttavia, non implica anche l'infondatezza del secondo e terzo motivo. Il giudicato non attribuiva al Giudice delegato il potere di cancellare le ipoteche iscritte prima del Fallimento a garanzia dei crediti della ricorrente: una previsione siffatta non era invero contenuta nella proposta di concordato e nella sentenza di omologazione. Nè tale potere gli è attribuito dal disposto della [L. Fall., art. 136](#), comma 3, che si riferisce alle ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell'esecuzione del concordato (che per questo vengono cancellate una volta accertata tale esecuzione), non anche a quelle iscritte prima del fallimento.

# Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 26/04/2018) 25/09/2018, n. 22771 ☆

Sentenza

Massime (1)

Normativa (2)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

invocato riguardi il diverso caso del "reclamo proposto avverso il decreto di approvazione del piano di riparto" (Cass. Sez. U. 8 marzo 2006, n. 4915), equiparabile piuttosto al decreto di omologazione del concordato fallimentare che non al provvedimento impugnato in questa sede.

5. Invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato [L. Fall., art. 188](#), "contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte L. Fall., ex art. 129, comma 3, è ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello L. Fall., ex art. 131, mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi della [L. Fall., art. 129](#), comma 4, potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex [art. 111 Cost.](#); trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 14/02/2011, Rv. 616812-01; cfr., a contrario, Cass. Sez. U. 27/12/2016, n. 26989; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9087 del 12/04/2018). Ne consegue, come corollario, la non applicabilità della disciplina generale di cui agli [artt. 737 c.p.c.](#) e segg. e, in particolare, della invocata revocabilità e modificabilità in ogni tempo del decreto in questione, che proprio in quanto decisorio e definitivo è soggetto al ricorso straordinario per cassazione.

## *Art. 135 (Effetti del concordato)* [467] [468]

### **In vigore dal 21 aprile 1942**

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

## *Art. 129 (Giudizio di omologazione)*<sup>[453]</sup> <sup>[455]</sup>

### **In vigore dal 20 ottobre 2012**

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'[articolo 17](#), fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.<sup>[454]</sup>

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'[articolo 26](#).

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato **non soggetto a gravame**.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' [articolo 128](#), se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'[articolo 17](#).

## *Art. 2878 Cause di estinzione*

L'ipoteca si estingue [c.c. 1232]:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione [c.c. 2882];
- 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;
- 3) con l'estinguersi dell'obbligazione [c.c. 1176, 1213, 1230, 1275, 2880, 2934];
- 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;
- 5) con la rinuncia del creditore [c.c. 2879, 2899] [1];
- 6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [c.c. 1353] [2];
- 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [c.p.c. 586].

# Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 15/06/2021) 15/11/2021, n. 34249 ☆

Sentenza

Massime (2)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

Conclusione

1. La stretta ed intima connessione sul piano del trattamento fiscale suggerisce l'esame congiunto di entrambi i motivi, a dispetto della priorità prescelta dalla ricorrente nella relativa prospettazione.

1.1 In linea di principio, è pacifico che, nel concordato con terzo assuntore, il terzo acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass., Sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., sez. 1, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 6-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 607; Cass., Sez. 1, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925).

A tale riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema d'imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata - parte prima, art. 8, lett. a), in ragione degli **effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari**, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nel D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, della tariffa allegata - parte prima, art. 8, lett. g), (Cass., Sez. 6-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925).

## Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/10/2020) 11/11/2020, n. 25318 ☆

Sentenza

Massime (3)

Intestazione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

P.Q.M.

16. è vero infatti che in molteplici decisioni in materia espropriativa la Corte EDU ha stabilito "che l'indennizzo da accordare deve corrispondere al valore integrale del terreno al momento della perdita della proprietà, accertato dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso della procedura interna" (dec. 16.11.2017, Messina c. Italia, 37199/05); e tuttavia l'appartenenza del concordato fallimentare al contesto liquidatorio si articola non pervenendo alla ricerca di un terzo assegnatario dei beni all'esito di un procedimento competitivo aperto al pubblico e rimesso alle offerte così sollecitate e da confrontare a valori di mercato quando esse si definiscono, bensì procedimentalizzando una precisa proposta di rilievo dell'attivo che, sin dal suo inoltro, assume il significato di atto idoneo a realizzare, quando omologato, la liquidazione stessa in via espropriativa; inoltre, il fallito perde da subito il possesso dei suoi beni con

## *Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori)*<sup>[439]</sup>

[443]

### **In vigore dal 20 ottobre 2012**

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'[articolo 31-bis](#), secondo comma.<sup>[440]</sup>

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di **presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova**, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l' [articolo 41](#), quarto comma.<sup>[442]</sup>

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all' [articolo 124](#), secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell' [articolo 124](#), terzo comma.<sup>[441]</sup>

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.

## *Art. 124 (Proposta di concordato)* <sup>[434]</sup> <sup>[438]</sup>

### **In vigore dal 1 gennaio 2008**

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. <sup>[435]</sup>

La proposta può prevedere:


- a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che **i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,** avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. <sup>[436]</sup>



***GRAZIE***

*Avv. Francesco Corrado*



*Avv. Francesco Corrado*